

(N. 2274)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1967

Norme integrative della legge 11 giugno 1960, n. 602,
relative ai perseguitati politici o razziali

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto della legge 11 giugno 1960, n. 602, i professori titolari dei Conservatori di musica e Accademie di belle arti, perseguitati politici o razziali, sono mantenuti in servizio fino al 75° anno di età.

Tale legge evidentemente ha voluto, con tali norme, riparare il danno arrecato dalla persecuzione politica o razziale a coloro che non poterono entrare in servizio se non in ritardo o per effetto di leggi emanate dopo la caduta del fascismo.

Da una semplice lettura della legge appare evidente l'omissione dei titolari perseguitati politici o razziali degli altri Istituti artistici, quali l'Accademia d'arte drammatica, di danza, licei artistici e istituti d'arte; omissione che costituisce una discriminazione di fatto, sia pure involontaria.

Inoltre la legge 11 giugno 1960, n. 602, limita l'accertamento della persecuzione politica o razziale alla data del 25 luglio 1943.

È noto, per contro, che la persecuzione stessa è proseguita — anzi si è esasperata — nelle zone del territorio nazionale occupate dai nazisti e durante il Governo fascista della Repubblica sociale italiana, sino al termine ultimo della liberazione del territorio nazionale.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, come già nella lettera e nello spirito di altre disposizioni di legge, da un lato di porre nella stessa condizione giuridica il personale docente di tutti gli istituti di istruzione artistica, dall'altro di riconoscere le esatte condizioni di tempo in cui può essersi verificata la persecuzione.

Il disegno di legge non comporta oneri di ordine finanziario, poichè mantiene in servizio i docenti perseguitati per il previsto periodo quinquennale rinviando, di pari tempo, la relativa corresponsione del trattamento di quiescenza e l'assunzione sostitutiva di altro personale.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

I benefici previsti dalla legge 11 giugno 1960, n. 602, si intendono estesi ai professori titolari degli istituti di istruzione artistica, anche se la condizione di perseguitati politici o razziali si sia determinata dopo il 25 luglio 1943 e fino alla completa liberazione del territorio nazionale.